

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1796

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, ALBERTINI, ANGIONI, EMERENZIO BARBIERI, BIONDI, DEODATO, DI TEODORO, GALLO, LENNA, LIOTTA, SANTINO ADAMO LODDO, LUCCHESI, MANINETTI, MASINI, MORETTI, PERROTTA, RAMPONI, RICCIUTI, ROMOLI, PAOLO RUSSO, SANTORI, SANZA, SARO, SCALTRITTI, SELVA, SERENA, STRADELLA, STRANO, TARANTINO, ZACCHERA, ZANETTA

Incentivi a favore dell'occupazione di lavoratori pensionati

Presentata il 18 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta principalmente a favorire l'emersione delle forme di lavoro irregolari.

La lotta al lavoro sommerso o « nero » è uno degli elementi fondamentali del programma dei primi cento giorni del secondo Governo Berlusconi. Il motivo è facilmente intuibile se si guardano le cifre: nel nostro Paese la percentuale dei lavoratori irregolari costituisce il 23 per cento circa del totale della forza lavoro, mentre l'incidenza dell'economia sommersa sul prodotto interno lordo, in altre parole la ricchezza prodotta dall'Italia, si attesta su valori vicini al 30 per cento.

È ugualmente un dato di fatto che le soluzioni finora adottate per arginare le conseguenze economiche e sociali di questo fenomeno si sono rivelate insufficienti, perché ispirate alla logica del condono,

sulla quale il precedente Governo aveva incentrato l'istituto del contratto di riallineamento contributivo.

La verità è che bisogna agire sui fattori strutturali di ostacolo all'emersione e proprio in questo senso va la presente proposta di legge.

Duplice l'ordine dei motivi dai quali il presente provvedimento prende spunto: da un lato le difficoltà manifestate dalle aziende agricole, dalle ditte del terziario e dalle imprese industriali ed artigianali nel reperire la manodopera necessaria per l'espletamento delle loro attività stagionali e dall'altra l'effettiva disponibilità di un potenziale « serbatoio » di forza-lavoro costituito da coloro che hanno raggiunto la pensione di anzianità e di vecchiaia.

La soluzione alla grave crisi del mercato del lavoro, particolarmente avvertita nelle regioni settentrionali dove è diffici-

lissimo reperire manodopera, può in parte essere costituita dall'utilizzare dei lavoratori anziani intenzionati alla prosecuzione dell'attività lavorativa e che, però, non appaiono beneficiare delle tipologie contrattuali flessibili adottate e proprio per questo continuano a ridurre la loro quota ufficiale nella popolazione attiva.

Si è definito « potenziale » questo serbatoio di lavoratori poiché tutto l'interesse per i pensionati in condizione di continuare a lavorare o di tornare alla vita produttiva è seriamente ostacolato dalla disciplina vigente in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, nonché dalla mancanza di una seria politica di incentivi.

Le stesse disposizioni in materia di limiti di cumulo tra pensione e reddito, pensate per favorire l'occupazione, penalizzano fortemente i pensionati, scoraggiandoli dall'intraprendere attività lavorative e — indirettamente — finiscono per spingere sia il lavoratore sia il datore di lavoro ad incentivare il fenomeno del lavoro sommerso.

Si è ritenuto, dunque, necessario proporre una norma che — pur salvaguardando coloro che sono in cerca di occupazione, attraverso la verifica preventiva e documentata della mancanza di lavoratori iscritti negli elenchi delle strutture pubbliche per l'impiego — consente alle imprese di poter assumere lavoratori pensionati ed a questi ultimi di veder soddisfatta la legittima esigenza di continuare a dare un apporto attivo alla società.

I benefici a favore dei datori di lavoro sono individuati nel versamento di una contribuzione ridotta e riferita alle sole voci legate alle prestazioni effettivamente fruibili dai lavoratori interessati: permangono, dunque, gli accantonamenti a beneficio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del Fondo assicurazioni infortuni gestiti dall'Istituto nazionale per l'assicu-

razione contro gli infortuni sul lavoro e del Fondo garanzia trattamento fine rapporto, mentre è previsto il mancato versamento delle aliquote dovute all'indennità di disoccupazione, all'indennità di malattia, alla cassa integrazione guadagni, agli assegni familiari e di maternità; infatti, queste prestazioni previdenziali non rivestono più interesse per i lavoratori pensionati.

I benefici a favore di questi ultimi sono individuati, per quanto riguarda i lavoratori occupati in lavori agricoli precari e in attività stagionali del terziario, nell'abolizione del divieto di cumulo tra il reddito da pensione e quello derivante dalla prestazione stagionale — quest'ultimo di modesta entità, vista la durata della prestazione stessa. Per quanto attiene i lavoratori pensionati occupati presso le imprese industriali ed artigianali, si è proposto di estendere a tutti i pensionati, dunque anche a coloro che fruiscono del trattamento di anzianità, quanto è attualmente disposto in materia di cumulabilità tra reddito da pensione e reddito da lavoro dipendente per i titolari di pensioni di vecchiaia ovvero la totale cumulabilità.

La retribuzione finale derivante dal cumulo dei redditi non viene assoggettata a trattenute di alcun genere, ma la relativa tassazione fiscale viene mantenuta ferma, per motivi di equità, a quella di tutti i cittadini.

La presente proposta di legge è senza dubbio un contributo concreto alla soluzione di un problema complesso quale quello della riforma del mercato del lavoro; « il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno », diceva Voltaire e si può aggiungere che è compito di una democrazia matura, dal punto di vista economico e sociale, valorizzare le aspirazioni dei propri cittadini dando loro modo di contribuire alla crescita del proprio Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISCIPLINA IN MATERIA DI LAVORATORI PENSIONATI OCCUPATI IN LAVORI AGRICOLI PRECARI ED IN ATTIVITÀ STAGIONALI DEL SETTORE TERZIARIO

ART. 1

(Finalità).

1. Al fine di agevolare il reperimento del personale necessario alle attività periodiche delle aziende agricole, nonché alle attività stagionali del settore terziario, sono concessi incentivi economici a favore dei datori di lavoro che procedono all'assunzione di lavoratori in godimento di trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità ed equivalenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o delle forme di essa sostitutive.

ART. 2

(Attività destinatarie di incentivi).

1. Le attività destinatarie degli incentivi di cui all'articolo 1 sono:

a) l'occupazione precaria in agricoltura consistente in una o più prestazioni di durata complessiva non superiore alle 51 giornate nell'anno solare e relative a tutte le attività agricole di breve durata e stagionali, o a singole fasi lavorative di esse, nonché la sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto;

b) le attività stagionali del terziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, aventi una durata non su-

periore a sei mesi, ovvero a nove mesi se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

ART. 3.

(Accesso agli incentivi).

1. L'accesso agli incentivi economici di cui all'articolo 1 è subordinato al preventivo accertamento della mancanza di lavoratori di pari qualifica iscritti negli elenchi redatti dalle direzioni provinciali del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, i datori di lavoro sono tenuti a presentare alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente una richiesta di reperimento del personale, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data presunta di inizio delle attività. La citata direzione provinciale del lavoro rende pubblica la richiesta di personale ed, accertata la mancanza di lavoratori, ne dà comunicazione alle aziende interessate e agli istituti previdenziali competenti almeno quindici giorni prima dell'inizio presunto delle attività. Le assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono effettuate nominativamente dai datori di lavoro i quali applicano agli assunti le condizioni retributive e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria nonché dalla legislazione vigente in materia fiscale.

ART. 4.

(Incentivi).

1. Gli incentivi economici di cui all'articolo 1 consistono nella riduzione del 50 per cento delle aliquote contributive previdenziali a carico dei datori di lavoro con una conseguente rideterminazione delle prestazioni previdenziali spettanti e la modifica del computo del cumulo tra il reddito da lavoro e la pensione ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. In deroga alla disciplina vigente i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle sole trattenute previdenziali a titolo di contributo per il fondo pensioni lavoratori dipendenti e per le assicurazioni infortuni gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. In deroga alla disciplina vigente in materia di prestazioni previdenziali, i periodi di lavoro in cui i lavoratori pensionati svolgono le attività di cui all'articolo 1, non danno diritto alla percezione di prestazioni diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo.

4. In deroga alla disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di essa sostitutive, i lavoratori assunti ai sensi della presente legge possono cumulare il reddito da pensione con il reddito da lavoro e sono totalmente esentati dal versamento dei relativi contributi.

ART. 5.

(Ditte individuali).

1. I datori di lavoro titolari di ditte individuali possono beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge, anche nel caso dell'assunzione di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado, ai sensi di quanto disciplinato all'articolo 3, comma 2.

CAPO II

DISCIPLINA IN MATERIA DI LAVORATORI PENSIONATI OCCUPATI PRESSO IMPRESE

ART. 6.

(Finalità).

1. Al fine di agevolare il reperimento di personale per le attività delle imprese

industriali ed artigianali, sono concessi incentivi economici a favore delle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori in godimento di trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità ed equivalenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o delle forme di essa sostitutive.

ART. 7.

(Accesso agli incentivi).

1. L'accesso agli incentivi economici previsti all'articolo 6 è subordinato al preventivo accertamento della mancanza di lavoratori di pari qualifica iscritti negli elenchi redatti dalle direzioni provinciali del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese sono tenute a presentare alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente una richiesta di reperimento del personale. Le condizioni di lavoro offerte devono essere conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e riguardare rapporti a termine, anche a tempo parziale, di durata non superiore ai dodici mesi, rinnovabili una sola volta e per un periodo pari o inferiore a quello iniziale. La citata direzione provinciale del lavoro rende pubblica la richiesta di personale ed, accertata entro un mese dalla presentazione della relativa richiesta la mancanza di lavoratori, ne da comunicazione alle aziende interessate e agli istituti previdenziali competenti. Le assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 6, sono effettuate nominativamente dai datori di lavoro i quali applicano agli assunti le condizioni retributive e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria nonché dalla legislazione vigenti in materia fiscale.

ART. 8.

(Incentivi).

1. Gli incentivi economici di cui al presente capo consistono nella riduzione del 50 per cento delle aliquote contributive

previdenziali a carico dei datori di lavoro con una conseguente rideterminazione delle prestazioni previdenziali spettanti e la modifica del computo del cumulo tra il reddito da lavoro e la pensione di cui al comma 4.

2. In deroga alla disciplina vigente, i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle sole trattenute previdenziali previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il Fondo assicurazioni infortuni gestiti dall'INAIL e per il Fondo garanzia trattamento fine rapporto.

3. In deroga alla disciplina vigente in materia di prestazioni previdenziali, i periodi di lavoro in cui i lavoratori pensionati svolgono le attività di cui all'articolo 6, non danno diritto alla percezione di prestazioni diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo.

4. In deroga alla disciplina vigente in materia di cumulo tra redditi da lavoro e pensione, per i lavoratori assunti ai sensi del presente capo, la quota della pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019820